

Conto corrente bancario – operazioni fraudolente – riaccredito erroneo – fattispecie (d.lgs. n. 11/2010, art. 11).

***Nell'ipotesi di addebiti fraudolentemente disposti, la legge impone all'intermediario di effettuare il rimborso sul medesimo conto addebitato riportandolo nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. (MDC)***

#### FATTO

1. L'odierna ricorrente afferma di aver presentato il 13.01.2022 un reclamo all'intermediario convenuto per avvenuta clonazione della propria carta, con illegittimo prelievo della somma di euro 3.394,00 dal conto n. \*\*\*7021. L'odierna ricorrente chiedeva quindi il riaccredito delle somme sul medesimo conto. L'intermediario, tuttavia, accogliendo il reclamo, versava la suddetta somma su un diverso conto della ricorrente, cointestato con il marito, con il quale era in corso una causa di separazione, e quest'ultimo prelevava l'importo per versarlo su un libretto di propria titolarità.

Parte ricorrente chiede pertanto il riaccredito sul proprio conto corrente della somma di euro 3.394,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, evidenzia che il rimborso è stato correttamente erogato su un rapporto comunque facente capo alla cliente, e non su un conto di titolarità di terzi. Aggiunge di aver provveduto – una volta verificato che, a seguito del rimborso, accreditato il 26/08 sul cc \*\*\*077, il marito cointestatario aveva trasferito il 3/09 l'importo di euro 10.000,00 sul libretto di propria titolarità e prelevato la somma il giorno stesso – ad apporre una partita prenotata per l'importo corrispondente al predetto rimborso. Rileva che il conto non ha al momento disponibilità sufficiente per lo storno. L'intermediario afferma altresì di aver avviato l'iter per la restituzione della somma di euro 20,00 e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. In sede di repliche, la ricorrente ribadisce l'illegittimità del comportamento dell'intermediario.

4. Con le proprie controrepliche, l'intermediario resistente si rimette a quanto osservato in sede di controdeduzioni.

## DIRITTO

1. La presente controversia riguarda l'erroneo accredito, da parte dell'intermediario resistente, di una somma – relativa alla restituzione alla ricorrente dell'importo di operazioni fraudolente – su un conto della ricorrente cointestato con il marito, anziché sul conto personale della prima.

Più in dettaglio, la ricorrente subiva una truffa mediante il proprio strumento di pagamento, con sottrazione della somma di euro 3.394,00. Chiedeva quindi il rimborso della somma all'intermediario, da accreditarsi sul conto corrente n. \*\*\*7021 a lei esclusivamente intestato e a valere sul quale le somme erano state indebitamente prelevate.

L'intermediario accoglieva il reclamo, ma accreditava la somma su un diverso conto, cointestato tra la ricorrente e il marito, con il quale era in corso una causa di separazione. Successivamente all'accredito, il marito della ricorrente prelevava dal conto la somma di euro 10.000,00.

La ricorrente sostiene, pertanto, che l'intermediario ha errato nel disporre il rimborso e chiede l'accredito dell'intero importo sul conto indicato in fase di richiesta. L'intermediario resistente osserva, in sede di controdeduzioni, di aver apposto una partita prenotata (blocco) sul conto cointestato di ammontare pari all'accredito, rilevando del pari che il saldo attuale del conto non consente lo storno.

2. In tema, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 11/2010, “nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo”.

3. Nel caso di specie, la previsione legislativa avrebbe imposto all'intermediario di

accreditare l'importo delle operazioni contestate sul medesimo conto sul quale erano state addebitate, come peraltro la ricorrente aveva esplicitamente richiesto. Ne consegue che l'accredito delle somme su un diverso conto, sia pure cointestato alla ricorrente, contravviene a quanto disposto dalla norma citata.

Su un piano più generale, si può altresì ritenere che l'intermediario resistente non abbia tenuto una condotta conforme alla diligenza professionale, come avrebbe dovuto fare, sulla base delle norme sul mandato, nella gestione di un rapporto di conto corrente (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3841/2023 e decisione n. 16249/2022).

4. Accertata la condotta illegittima tenuta dall'intermediario resistente, sul fronte del danno risarcibile, dalle risultanze agli atti è emerso che l'erroneo accredito ha consentito al cointestatario del conto di prelevare la somma corrispondente all'importo accreditato e di versarla su un libretto, di cui lui solo è titolare, provocando alla ricorrente un danno pari al medesimo importo accreditato.

Da questo punto di vista, il blocco apposto dalla resistente al predetto conto evidentemente non garantisce che i fondi prelevati dal cointestatario possano essere recuperati a beneficio della ricorrente.

La domanda di parte ricorrente merita pertanto di essere accolta, con la conseguenza che l'intermediario è tenuto ad accreditare sul conto personale della ricorrente l'importo di euro 3.394,00, oltre interessi legali.

5. In merito alla richiesta di rivalutazione monetaria, si ricorda che secondo l'orientamento assunto dall'ABF l'importo richiesto a rimborso di operazioni fraudolente ha natura di debito di valuta non suscettibile di rivalutazione (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 15122/2022).

**P. Q. M.**

**Il Collegio dispone che l'intermediario riaccrediti la somma di € 3.394,00 sul conto della ricorrente con interessi legali dalla data della richiesta al saldo (...omissis...)**